

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

## **Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.**

### **Art. 22**

I presidi o servizi multizonali sono entità tecnico - funzionali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità Sanitaria Locale.

Alla individuazione di tali presidi e servizi si provvede con il piano sanitario regionale.

Qualora un presidio o servizio multizonale sia costituito da strutture ospedaliere, lo stesso continua a far parte, ai fini organizzativi ed amministrativi, dell' ospedale unico dell' Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

Ogni presidio e servizio multizonale extraospedaliero è organizzativamente diretto da un funzionario responsabile di livello dirigenziale.

I presidi e servizi multizonali rispondono funzionalmente al settore o settori di competenza della Unità Sanitaria Locale di appartenenza e sono funzionalmente, altresì, collegati con gli altri presidi e servizi della stessa Unità Sanitaria Locale.

Per il funzionamento del presidio e servizio multizonale nei confronti delle Unità Sanitarie Locali interessate si provvederà mediante stipula d' apposito disciplinare assunto dagli organi di amministrazione delle stesse.